icsps_tn-21/10/2026-0006677

Repubblica Italiana Provincia Autonoma di Trento

Istituto Comprensivo Trento1 Margherita Hack
Scuola primaria e secondaria di primo grado

Via Znojmo, 24 - 38123 TRENTO | Tel: 0461 912740 | C.F. 96057020222 | Codice Univoco Ufficio UFJ2EU
www.ictrento1.it | segr.ic.tn1@scuole.provincia.tn.it | ic.trento1@pec.provincia.tn.it

Icsps_tn /2026/4.5

Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 03.12.2013, art. 20). La segnatura di protocollo è verificabile in alto oppure nell'oggetto della PEC o nei files allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo.

Circ. n. 82

A tutto il personale
dell'ISTITUTO COMPRENSIVO TRENTO 1
MARGHERITA HACK

Oggetto: Divieto di fumo nella scuola.
Legge 11 novembre 1975 n. 584. Legge 16 gennaio 2003, n. 3, articolo 51. Legge Provinciale 22 dicembre 2004 n. 13, articolo 18. D.P.C.M. 23 dicembre 2003. Accordo Stato Regioni di data 16 dicembre 2004. Circolari del Ministro della Sanità di data 28 marzo 2001 e 17 dicembre 2004. Deliberazione della Giunta provinciale n. 2386 di data 09 ottobre 2009

Come ormai ben noto, il 10 gennaio 2005 è entrata in vigore la disciplina sul divieto di fumo che lo vieta, nella pratica, in tutti i luoghi chiusi pubblici e privati, aperti a pubblico e utenti, dove non siano previste apposite aree per fumatori.

Anche la nostra scuola deve sottostare ai disposti legislativi mettendo in atto il **divieto di fumo per tutti internamente all'edificio scolastico e nelle pertinenze esterne dello stesso**.

Di seguito si riassume brevemente in pochi punti che cosa si deve sapere in merito al divieto di fumo.

Dove è vietato fumare

- È fatto divieto di fumare in tutti i locali della scuola ed alle aree all'aperto di pertinenza dell'istituzione scolastica.
- È vietato anche l'utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi della scuola e nelle aree all'aperto di pertinenza dell'istituzione scolastica.
- Il divieto di fumo **si applica anche nella stanza in cui lavora solo un lavoratore**, in quanto il fumo si diffonde negli ambienti circostanti e altre persone possono accedere alla stanza. Inoltre, sono sempre compresi tutti i locali comuni, le vie di accesso (scale, corridoi, atri) ed i servizi igienici.

Divieto di fumo e sicurezza sul lavoro

- Il Decreto Legislativo 81/2008 e ss.mm. sulla sicurezza nei luoghi di lavoro obbliga il datore di lavoro ad attivarsi per la tutela della salute dei lavoratori ed **esige l'obbligo a proteggere il lavoratore da "tutti i rischi"** incluso quindi anche il fumo di sigarette che è **cancerogeno**.
- Il datore di lavoro ha **l'obbligo di tutelare i dipendenti dal fumo passivo** ed il diritto alla salute prevale sul libero comportamento di fumare.

Obblighi del datore di lavoro

- Il datore di lavoro deve **nominare uno o più delegato/i** cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto. Il nominativo del delegato alla vigilanza è indicato sui cartelli segnaletici affissi nei luoghi di lavoro.
- Il datore di lavoro deve **affiggere la segnaletica indicante il divieto di fumo**.

Via Znojmo, 24 - 38123 TRENTO | Tel: 0461 912740 | C.F. 96057020222 | Codice Univoco Ufficio UFJ2EU
www.ictrento1.it | segr.ic.tn1@scuole.provincia.tn.it | ic.trento1@pec.provincia.tn.it

- Il datore di lavoro **deve fornire una adeguata informazione ai lavoratori** sui rischi per la sicurezza e la salute derivanti dal fumo attivo e passivo. In tal senso, quale prima informazione per i lavoratori dipendenti, Vi comunichiamo che in bacheca sono disponibili:
  - un opuscolo informativo sul fumo redatto dalla Direzione per la Promozione e l'Educazione alla Salute di Trento che Vi inviamo in allegato alla presente;
  - una guida per il controllo del fumo di tabacco negli ambienti scolastici intitolata "Verso una scuola libera dal fumo" redatto dalla Direzione Prevenzione della Regione Veneto che Vi inviamo in allegato alla presente.

Chi deve far rispettare la legge

- **Il datore di lavoro o il/i delegato/i incaricato/i** devono controllare venga messo in atto il divieto di fumare ed essendo la nostra scuola un ente pubblico, il datore di lavoro può impartire le sanzioni previste dalla normativa. Pertanto, il datore di lavoro o il delegato da lui incaricato dovranno richiedere a chi fuma di smettere di fumare e, se questi non smette, possono sanzionarlo o possono anche segnalare il trasgressore ai Corpi di polizia amministrativa locale, al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Locale, ai Carabinieri, alla Polizia o a guardie giurate espressamente adibite a tale servizio.
- Ricordiamo che **anche tutti gli insegnanti ed il personale ATA** devono vigilare sull'applicazione del divieto di fumo e qualora accertino la violazione del divieto devono riferire al datore di lavoro o al/i delegato/i incaricato/i, sarà poi il datore di lavoro a prendere le dovute misure disciplinari. L'obbligo di vigilare sul divieto di fumo da parte di tutti i lavoratori è riconducibile all'art. 20 del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm. che recita quanto segue:
  1. *Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza **e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro**, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.*
  2. *I lavoratori devono in particolare:*
     a) *contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;*

  (omissis)
- Si fa poi presente che il datore di lavoro in alternativa alle sanzioni previste dalla legge sul fumo, può **adottare specifiche azioni disciplinari** previste dall'art. 7 della legge n. 300/1970 "Statuto dei lavoratori".

A quanto ammontano le sanzioni per chi fuma

- Il trasgressore, se si applica la normativa sul fumo, rischia **sanzioni da € 27,50 a € 275,00**. Le sanzioni raddoppiano se la violazione avviene in presenza di donne incinte e bambini sotto i 12 anni.
- Essendo però la nostra scuola un luogo di lavoro, possono essere applicate le sanzioni previste dal D. Lgs. 81/2008 e ss.mm. e precisamente:

  Sanzioni per il datore di lavoro

  Al datore di lavoro che non abbia valutato il rischio di esposizione a fumo passivo e che non abbia per questo impartito delle direttive riguardo il divieto di fumo in tutti gli ambienti chiusi possono essere contestate le violazioni:

Via Znojmo, 24 - 38123 TRENTO | Tel: 0461 912740 | C.F. 96057020222 | Codice Univoco Ufficio UFJ2EU
www.ictrento1.it | segr.ic.tn1@scuole.provincia.tn.it | ic.trento1@pec.provincia.tn.it

- dell'art. 223, comma 1, del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm. (mancata valutazione del rischio da esposizione ad agenti chimici pericolosi): **arresto da tre a sei mesi o ammenda da 3.559,60 a 9.112,57 euro;**
- e/o dell'art. 236 del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm. (mancata valutazione del rischio da esposizione ad agenti cancerogeni): **arresto da tre a sei mesi o ammenda da 3.559,60 a 9.112,57 euro;**
- e 235 del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm. (mancata implementazione di misure volte alla eradicazione del rischio): **arresto da tre a sei mesi o ammenda da 3.559,60 a 9.112,57 euro**.

Al datore di lavoro che non segnali il divieto di fumare con l'apposita cartellonistica potrà essere contestata la violazione dell'art. 163 del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.: **arresto da tre a sei mesi o ammenda da 3.559,60 a 9.112,57 euro.**

Al datore di lavoro che non richieda il rispetto del divieto di fumare negli ambienti in cui ciò è proibito potrà essere contestata la violazione dell'art. 18, comma 1, lett. f del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.: **arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.708,61 a 7.403,96 euro.**

Sanzioni per i preposti

Al preposto che non richieda il rispetto del divieto di fumare potrà essere contestata la violazione dell'art. 19, comma 1, lett. a del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.: **arresto fino a due mesi o con l'ammenda da 569,53 a 1.708,61 euro.**

Sanzioni per i lavoratori

Al lavoratore che trasgredisca il divieto di fumo potrà essere contestata la violazione dell'art. 20, comma 2, lett. b del D. Lgs. 81/08 e ss.mm.: **arresto fino a un mese o con l'ammenda da 284,77 a 854,30 euro.**

Si comunica pertanto che la nostra scuola **applicherà quanto previsto dalla normativa vigente** sia nell'interesse collettivo di tutela della salute che nella salvaguardia della sicurezza per la prevenzione degli incendi.

Contando sulla collaborazione di tutti i lavoratori, al fine di evitare spiacevoli procedimenti disciplinari, porgiamo cordiali saluti.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
(prof.ssa Piera Pegoretti)

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. n. 39/1993).

Per presa visione, firmare il modulo presso il plesso di appartenenza.